

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Spesometro 2017

Lo **spesometro** è l'**obbligo**, introdotto dal D.l. 78/2010, di **comunicare** telematicamente all'Agenzia delle Entrate **le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA**. Per farlo occorre utilizzare il "**Modello di comunicazione polivalente**" approvato dall'Agenzia delle Entrate, ed inviarlo entro il 10 aprile 2017 (per i soggetti mensili) o 20 aprile 2017 per i trimestrali.

Dal 2017 è stato introdotto l'obbligo dello spesometro trimestrale, ma tale modifica ha effetto per le operazioni relative al 2017.

SPESOMETRO 2017	
SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI	<p>Sono obbligati alla compilazione e all'invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti Iva, compresi gli enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni ecc...) con riferimento alle operazioni rilevanti Iva non documentate da fattura elettronica.</p> <p>Sono esonerati dallo spesometro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta dalla Finanziaria 2015); ◆ i contribuenti minimi di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L'esonero non opera se, in corso d'anno, viene meno il regime a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime agevolato.
OPERAZIONI INCLUSE	<p>L'obbligo di comunicazione dello spesometro riguarda le operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo; ◆ senza obbligo di emissione della fattura di ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA. <p>L'emissione della fattura, in sostituzione di altro documento, comporta comunque l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dall'importo.</p> <p>Al momento non è ancora stato confermato l'esonero, previsto l'anno scorso, per i commercianti al minuto e soggetti equiparati che consentiva di escludere dalla comunicazione i dati relativi alle fatture di importo inferiore a 3.000 Euro (al netto IVA).</p> <p>Rientrano nello spesometro anche le operazioni soggette:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ a reverse charge, per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura; ◆ allo split payment (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l'Iva viene versata direttamente all'Erario. 										
<p>OPERAZIONI ESCLUSE</p>	<p>Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili); ◆ le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate; ◆ operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72; ◆ le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni). Sono, invece, incluse le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali e le triangolazioni UE. ◆ le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat. 										
<p>CASI PARTICOLARI</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="454 1072 699 1274"> <p>Contabilità separata</p> </td> <td data-bbox="699 1072 1469 1274"> <p>Se il contribuente esercita 2 attività in contabilità separata (art.36, DPR 633/72) la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1274 699 1476"> <p>Autotrasportatori</p> </td> <td data-bbox="699 1274 1469 1476"> <p>Per gli autotrasportatori iscritti al relativo albo (che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione, ex art. 74 Dpr 633/72), l'obbligo di indicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1476 699 1637"> <p>Fatture ricevute da minimi</p> </td> <td data-bbox="699 1476 1469 1637"> <p>L'operazione effettuata da un minimo, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1637 699 1879"> <p>Regime Iva del margine</p> </td> <td data-bbox="699 1637 1469 1879"> <p>Le cessioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati (DL 41/95):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non documentate da fattura: vanno comunicate se il totale documento risulta pari o superiore a €.3.600; ◆ documentate da fattura: vanno comunicate per qualsiasi importo. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1879 699 2072"> <p>Schede carburante</p> </td> <td data-bbox="699 1879 1469 2072"> <p>In seguito alle modifiche apportate dall'art. 7 del DL. 70/2011 i soggetti che effettuano acquisti di carburante esclusivamente con carte di credito, bancomat o carte prepagate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non sono obbligati alla di tenuta della scheda carburante; </td> </tr> </table>	<p>Contabilità separata</p>	<p>Se il contribuente esercita 2 attività in contabilità separata (art.36, DPR 633/72) la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.</p>	<p>Autotrasportatori</p>	<p>Per gli autotrasportatori iscritti al relativo albo (che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione, ex art. 74 Dpr 633/72), l'obbligo di indicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.</p>	<p>Fatture ricevute da minimi</p>	<p>L'operazione effettuata da un minimo, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.</p>	<p>Regime Iva del margine</p>	<p>Le cessioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati (DL 41/95):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non documentate da fattura: vanno comunicate se il totale documento risulta pari o superiore a €.3.600; ◆ documentate da fattura: vanno comunicate per qualsiasi importo. 	<p>Schede carburante</p>	<p>In seguito alle modifiche apportate dall'art. 7 del DL. 70/2011 i soggetti che effettuano acquisti di carburante esclusivamente con carte di credito, bancomat o carte prepagate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non sono obbligati alla di tenuta della scheda carburante;
<p>Contabilità separata</p>	<p>Se il contribuente esercita 2 attività in contabilità separata (art.36, DPR 633/72) la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.</p>										
<p>Autotrasportatori</p>	<p>Per gli autotrasportatori iscritti al relativo albo (che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione, ex art. 74 Dpr 633/72), l'obbligo di indicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.</p>										
<p>Fatture ricevute da minimi</p>	<p>L'operazione effettuata da un minimo, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.</p>										
<p>Regime Iva del margine</p>	<p>Le cessioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati (DL 41/95):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non documentate da fattura: vanno comunicate se il totale documento risulta pari o superiore a €.3.600; ◆ documentate da fattura: vanno comunicate per qualsiasi importo. 										
<p>Schede carburante</p>	<p>In seguito alle modifiche apportate dall'art. 7 del DL. 70/2011 i soggetti che effettuano acquisti di carburante esclusivamente con carte di credito, bancomat o carte prepagate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non sono obbligati alla di tenuta della scheda carburante; 										

		<ul style="list-style-type: none"> ◆ restando esclusi dallo spesometro (gli acquisti saranno acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari). <p>Tuttavia, nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante è prevista la possibilità di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.</p>
	Cessioni gratuite autofattura	Le cessioni gratuite di beni oggetto di auto-fatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente.
	Fatture cointestate	Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari
	Passaggi di beni	Non vanno indicate nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate
	Vendite per corrispondenza	Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall'importo. In caso di operazioni per le quali non viene emessa fattura, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 3600 euro al lordo dell'Iva.
	Leasing	Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l'esonero dalla comunicazione per i soli prestatori in ragione della specifica comunicazione effettuata secondo le indicazioni del provvedimento del 21/11/2011. Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio. Per gli utilizzatori dei beni in leasing/noleggio permane l'obbligo di comunicazione con lo Spesometro.
	Distinte riepilogative ASL	Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL.
SCADENZE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<p>Per lo spesometro 2017, relativo alle operazioni del 2016, le scadenze sono quelle fissate a regime:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 10.4.2017 per i soggetti mensili; ◆ 20.4.2017 per gli altri soggetti. <p>Per stabilire il termine di riferimento è necessario considerare la periodicità di liquidazione IVA dell'anno in cui è effettuato l'invio della comunicazione.</p> <p>La comunicazione può essere alternativamente inviata in forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ analitica, ◆ aggregata (non è consentita tale modalità per la comunicazione relativa agli acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati, ex art. 34 comma 6 D.p.R. 633/72). 	



	L'opzione esercitata tramite il modello è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti